



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

Reg. Aut.n. 15/2017

IL DIRETTORE

VISTA l'istanza di autorizzazione inoltrata dal sig. Di Corato Giovanni nato ad Andria il 13/05/1951 ed ivi residente in v.le Trentino n. 62, assunta al protocollo dell'Ente al n. 221 del 21/01/2016, avente ad oggetto la realizzazione di impianto arboreo in agro di Andria, su terreno agricolo identificato al fg 163 p.lla 133 e fg 164 p.lla 37 della superficie catastale di 1.68.65, ricadente in Zona 1 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

VISTA la nota prot. 905 del 08/03/2016 con cui questo Ente ha richiesto integrazioni documentali all'istanza inoltrata, considerato che la documentazione fornita era insufficiente al rilascio di autorizzazione di competenza e richiedendo in modo esplicito una dettagliata relazione tecnica con indicazione delle specie e cv da espiantare e di quelle da reimpiantare visto che i terreni oggetto d'intervento risultavano dalle ortofoto 2010 già interessati da colture agrarie arboree.

VISTO che il tecnico incaricato ha risposto con l'invio di una nota acquisita al prot. 1088 del 16/03/2016 dell'Ente, in cui il dato tecnico più evidente è la densità dell'impianto a realizzarsi, che nella prima relazione era di 400 p.te/ha, nella successiva diventa 500-600 p.te/ha, inoltre l'iniziale frutteto/mandorleto diventa nella seconda "relazione" un ciliegeto specializzato in asciutto. Nessun altro dato tecnico viene riportato

VISTO che in data 29/07/2016 è pervenuta all'Ente una richiesta di autorizzazione all'ampliamento dell'intervento già richiesto includendo anche le p.lle 39, 40, 104, 105 del fg 164 del comune di Andria che presentava le seguenti anomalie:

- L'istanza non è asseverata e firmata da un progettista abilitato;
- A pg. 2 della relazione tecnica firmata dal progettista viene dichiarato che *attualmente non sono presenti specie arboree agrarie e/o forestali da espiantare* sui terreni da assoggettare all'intervento. Tale dichiarazione contrasta con quanto verificato dalle dall'analisi delle ortofoto.

VISTA l'istruttoria del Servizio Tecnico dell'Ente da cui si evince che mediante analisi storica delle ortofoto effettuate a mezzo software GIS in dotazione al servizio tecnico di questo Ente, in riferimento alla cartografia allegata al Piano per il Parco approvato con DGR n. 314 del 22/03/2016 è stato verificato, che

- il terreno identificato al fg 164 p. 40 è pascolo pertanto, su di esso ogni intervento di trasformazione è vietato ai sensi del DPR 357/97, inoltre lo stesso terreno ricade in zona B del Parco, tutti gli altri suoli ricadono in zona C. Secondo le cartografie tematiche dello stesso Piano, i terreni sono interessati da area di importanza faunistica, nella carta di uso del suolo, con esclusione della p. 40 del fg 164, sono classificati come oliveti, ricadono nell'unità paesaggistica "Altopiano". Secondo la cartografia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale la p.lla 133 è in parte interessata dall'area di pertinenza della Lama Posta Pedale e tutti i terreni ricadono nella UCP "cono visuale";
- l'analisi dell'ortofoto 2010 ha evidenziato che tutti i fondi oggetto d'intervento escluso il terreno al fg 164 p. 40, costituito da pascolo nudo,



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

risultavano a quella data investiti da colture arboree che, in particolare, occupavano per intero la p. 133 del fg 163 e le p.lle 104, 105 e 39 del fg 164 ed in parte la p. 37 del fg 164.

- il confronto delle ortofoto 2010 con quelle 2015 ha evidenziato trasformazioni dello stato dei luoghi che consistono nella eliminazione della vegetazione arborea presente nella p. 133 del fg 163 e nella p. 37 del fg 164 e la messa in coltura della p. 40 del fg 164 che è classificata dal Piano per il Parco e dal PPTR come pascolo naturale;
- con nota prot. 3258 del 05/09/2016 questo Ente ha richiesto al proponente documentazione attestante la legittimità delle trasformazioni avvenute sui terreni al fg 163 p. 133 e fg 164 p. 37 ed ha chiesto al Comando Stazione di Andria del C.T.C.A. di questo Parco di verificare lo stato dei luoghi;
- lo stesso Comando, con nota prot. 798 pos. VI⁻-1/1 del 12/10/2016, ha confermato l'assenza di vegetazione arborea sulle particelle in succitate;
- il verbale n. 01/2016 redatto dal C.S di Andria il 12/01/2016 ha confermato il taglio abusivo di 56 piante di olivo realizzato senza le autorizzazioni regionali, ma soprattutto senza l'autorizzazione di questo Ente.

VISTA la nota prot. 2193 del 05/06/2017 con cui questo Ente ha comunicato le motivazioni ostantive all'accoglimento dell'istanza in oggetto, in riferimento all'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'istante non ha controdedotto ai motivi ostantivi di cui al preliminare di diniego di questo Ente nei tempi previsti per legge;

CONSIDERATO che Il D.P.R. del 10/03/2004, così come la L. 394/91, non contemplano la possibilità di autorizzare in sanatoria interventi già realizzati. L'art. 10 difatti dell'Allegato "A" al predetto D.P.R., prescrive che il rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente Parco è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio; inoltre l'art.13 della L. 394/91 e s.m.i. dispone che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, restando esclusa qualsiasi previsione di autorizzazione in sanatoria. L'art. 30 della suddetta Legge, peraltro, al comma 1 dispone "Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquanta milioni", lasciando chiaramente intendere che ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato.

VISTO che da quanto su esposto e dal combinato delle su richiamate norme si evince l'impossibilità da parte di questo Ente di rilasciare autorizzazioni in sanatoria,

NON A U T O R I Z Z A

Il sig. Di Corato Giovanni nato ad Andria il 13/05/1951 ed ivi residente in v.le Trentino n. 62, ad eseguire l'intervento di miglioramento fondiario consistente nella realizzazione di impianto arboreo in agro di Andria, su terreni identificati al fg 163 p.lle 133 e fg 164 p.lle 37, 39, 40, 104, 105 ricadenti in Zona 1 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

- Copia del presente provvedimento è inviato al Sig. Sindaco del Comune di Andria, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale, per quindici giorni consecutivi.
- Copia del presente provvedimento è inviato al C.T.C.A. del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 02/08/2017

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti